SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 272**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 19 novembre 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

Dal 1° settembre 1988 la* Gazzetta Ufficiale p. II - Foglio delle inserzioni, *pubblica, per facilitarne la ricerca, l'indice alfabetico delle società commerciali inserite nel fascicolo; l'indice pubblicato nel fascicolo di fine mese comprende l'elenco di tutte le società commerciali inserite nei fascicoli del mese stesso.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1987, n. **615**.

Istituzione di un istituto professionale di Stato femminile in Acquaviva delle Fonti Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 1988, n. **499**.

Soppressione dell'archivio notarile mandamentale di Terracina. Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 1988, n. **500**.

Soppressione dell'archivio notarile mandamentale di Corleone. Pag. 6

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DECRETO 7 ottobre 1988.

Determinazione dei prezzi di vendita e delle tariffe delle inserzioni del Foglio annunzi legali della provincia di Roma, per l'anno 1989 . . . . Pag. 7

DECRETO 13 ottobre 1988.

Modificazione al testo di alcuni decreti di emissione dei certificati di credito del Tesoro in ECU Pag. 8

DECRETO 19 ottobre 1988.

Modificazione delle modalità di pagamento di buoni del Tesoro in ECU nei confronti di operatori non residenti . Pag. 8

DECRETO 11 novembre 1988.

Approvazione, per l'anno 1989, dei prezzi di vendita e delle tariffe delle inserzioni della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana Pag. 9

DECRETO 11 novembre 1988.

Approvazione, per l'anno 1989, dei prezzi di vendita e di abbonamento della Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana Pag. 10

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 18 ottobre 1988.

Approvazione delle condizioni di applicazione dei tassi di premio per durate del periodo di differimento inferiori a dieci anni, da applicare alle tariffe di assicurazione per il caso di vita già approvate, presentate dalla Edera vita S.p.a., in Trento. Pag. 11

DECRETO 18 ottobre 1988.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, presentate dalla MGF vita Italia S.p.a., in Milano. Pag. 11

DECRETO 18 ottobre 1988.

Approvazione del regolamento della gestione degli investimenti denominata «progetto previdenza», da applicare ad una tariffa di capitalizzazione in vigore, presentata dalla Meie vita società assicurazioni per azioni, in Milano Pag. 12

DECRETO 18 ottobre 1988.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza da utilizzare esclusivamente per l'assunzione in coassicurazione con le Assicurazioni generali S.p.a., di contratti collettivi stipulati con la Sidirbank, secondo quanto richiesto dal F.A.T.A. - Fondo assicurativo tra agricoltori S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, in Roma Pag. 13

DECRETO 18 ottobre 1988.

Autorizzazione alla Compagnia Tirrena di assicurazioni S.p.a., in Roma, ad emettere contratti risultanti dalla combinazione di due tariffe di assicurazione sulla vita già approvate Pag. 13

DECRETO 18 ottobre 1988.

Modificazioni al regolamento del fondo «vita in CTV» e alla clausola di rivalutazione relativa ad una tariffa di capitalizzazione già approvata, presentati dalla Intercontinentale assicurazioni S.p.a., in Roma Pag. 14

DECRETO 21 ottobre 1988.

Approvazione di condizioni speciali di polizza da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore presentate dalla Sara vita S.p.a., in Roma. Pag. 15

DECRETO 4 novembre 1988.

Inserimento della Universo assicurazioni S.p.a., in Bologna, nell'elenco previsto dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, recante norme per la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni assunte verso lo Stato ed altri enti pubblici Pag. 15

Ministro per il coordinamento della protezione civile

ORDINANZA 14 novembre 1988.

Integrazioni e modificazioni all'ordinanza n. 1585/FPC del 24 ottobre 1988, concernente interventi urgenti per i danni causati dalle trombe d'aria abbattutesi nel mese di agosto 1988 in taluni comuni delle province di Pordenone, Udine, Pavia e Milano e nel comune di Edolo (in provincia di Brescia) e dagli eventi alluvionali verificatisi il 15 settembre 1988 nel comune di Comiso ed altri comuni della provincia di Ragusa Pag. 16

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della sanità:

Revoche di registrazioni di specialità medicinali Pag. 18

Istituzione del nucleo di valutazione previsto dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), con funzioni di supporto ai fini e per gli effetti di cui al programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti Pag. 21

Sospensione dell'autorizzazione all'ammissione in commercio della specialità medicinale denominata «Arteparon» Pag. 21

Ministero del tesoro: Corso dei cambi e media dei titoli del 16 novembre 1988 Pag. 22

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale Pag. 24

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Autorizzazione alla società «Rediva S.r.l. - Società di revisione e certificazione», in Varese, ad esercitare attività di organizzazione e revisione contabile di aziende. Pag. 28

Ministero per i beni culturali e ambientali: Sostituzione dei presidenti delle commissioni elettorali circoscrizionali per le regioni Liguria e Puglia per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero. Pag. 28

Regione Campania: Provvedimenti concernenti le acque minerali Pag. 28

Prefettura di Trieste: Ripristino di cognomi nella forma originaria Pag. 29

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 73:

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie):

Obbligazioni «7% - 1971/1991 - 2ª emissione - 3ª tranche» sorteggiate il 5 ottobre 1988.

Obbligazioni «9% - 1975/1995 - 4ª emissione - 2ª e 3ª tranche» sorteggiate il 5 ottobre 1988.

Obbligazioni «7% - 1973/1993 - 3ª emissione» sorteggiate il 5 ottobre 1988.

Obbligazioni «10% - 1977/1997 - 5ª emissione - 3ª tranche» sorteggiate il 5 ottobre 1988.

Obbligazioni «12% - 1979/1994 - 7ª emissione» sorteggiate il 5 ottobre 1988.

Obbligazioni «13% - 1981/1996 - 9ª emissione - 2ª tranche» sorteggiate il 5 ottobre 1988.

Obbligazioni «6% - 1969/1989 - 1ª emissione - 3ª tranche» sorteggiate il 5 ottobre 1988.

Obbligazioni «7% - 1970/1990 - 2ª emissione - 2ª tranche» sorteggiate il 5 ottobre 1988.

Baratti & Milano, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 18 ottobre 1988.

Filatura e tessitura meccanica Fossati Lamperti, società per azioni, in Monza: Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1988.

Aosta leasing, società per azioni, in Aosta: Obbligazioni sorteggiate il 6 ottobre 1988.

Sadi, società per azioni, in Altavilla Vicentina (Vicenza): Obbligazioni sorteggiate il 19 ottobre 1988.

Filatura e tessitura di Tollegno, società per azioni, in Tollegno: Obbligazioni «9% - 1986/1995» sorteggiate il 25 ottobre 1988.

Giuseppe Bianchi - Alimentari e coloniali, società per azioni, in Milano: Estrazione di obbligazioni «1976».

Molino Giuseppe Sardi, società per azioni, in Castellazzo Bormida: Obbligazioni sorteggiate il 21 ottobre 1988.

I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale: Obbligazioni «IRI 1985/1999 a tasso indicizzato» sorteggiate il 25 ottobre 1988.

Ditta Trafileria Giuseppe Passerini & C., società per azioni, in Dolzago (Como): Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1988.

Omag, società per azioni, in Cassinetta di Lugagnano (Milano): Obbligazioni «Convertibili 1979/1990» sorteggiate il 31 ottobre 1988.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1987, n. 615.

Istituzione di un istituto professionale di Stato femminile in Acquaviva delle Fonti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, n. 417 e n. 420;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Veduta la legge 20 maggio 1982, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588;

Visto l'art. 2, primo comma, della legge 5 giugno 1985, n. 251;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quelli dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'anno scolastico 1985-86 è istituita in Acquaviva delle Fonti (Bari) una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale di Stato femminile.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori femminili.

Esso è costituito dalla scuola professionale per le attività femminili con sezioni per:

	Sezioni numero
assistente per l'infanzia (triennale)	2
sarta per donna (triennale)	2

	Corsi numero
Corso post-qualifica:	
assistente comunità infantili	1

Art. 3.

Le sezioni sono di durata variabile da due a tre anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

Art. 4.

Con deliberazione del consiglio di istituto, sottoposta all'approvazione del competente organo della regione, sono stabilite le sezioni che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole e sezioni, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di istituto, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi alla istituzione di nuove scuole e sezioni mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Nel caso previsto dal precedente terzo comma del presente articolo la deliberazione del consiglio di istituto è soggetta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni.

I periodi di lezione, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 6.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 7.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 8.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; lingua estera; economia domestica; merceologia; contabilità; disegno e storia del costume; tecnica professionale; igiene; esercitazioni pratiche; psicologia e pedagogia; anatomia, fisiologia ed igiene; musica e canto; disegno; lingua e lettere italiane; storia; elementi di diritto e legislazione sociale; educazione civica; matematica; igiene mentale e psichiatria infantile; chimica generale, organica e microbiologica; tecniche educative e di esplorazione; religione; educazione fisica.

Art. 9.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo.

Art. 10.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Art. 11.

Le commissioni di esami sono costituite da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate, anche non appartenenti all'amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, da un docente da lui designato.

Delle commissioni di esami nelle scuole coordinate fa parte anche il direttore delle scuole medesime, che, in caso di impedimento del capo di istituto, le presiede.

Art. 12.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici di analogo indirizzo.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonché un deposito in garanzia di eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal consiglio di istituto.

Il consiglio di istituto può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 13.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato al consiglio di istituto costituito come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Art. 14.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro della pubblica istruzione e l'altro dal Ministro del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

Art. 15.

Il consiglio di istituto dura in carica tre anni.

Quando ricorrono le condizioni previste dal terzultimo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, procede allo scioglimento del consiglio di istituto e nomina un commissario per l'amministrazione straordinaria il quale assume i poteri del consiglio, del presidente del consiglio medesimo, nonché della giunta esecutiva.

In fase di primo avvio del funzionamento dell'istituto, il provveditore agli studi procede alla nomina del commissario, fin quando non siano regolarmente insediati i predetti organi collegiali.

Art. 16.

A capo dell'istituto è un preside. Egli promuove e coordina le attività di istituto e ha la rappresentanza legale dell'istituto.

A capo di ogni scuola coordinata è un direttore che risponde dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dalla giunta esecutiva del consiglio di istituto, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Art. 17.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso, per titoli e per esami, alle condizioni e modalità previste dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico-pratico sono conferiti mediante pubblico concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni, e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro della pubblica istruzione e da quello del tesoro, indica le qualifiche ed i posti del personale di ruolo ed incaricato.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dei laboratori, la giunta esecutiva può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Art. 18.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 897.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali e di categoria;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni;

5) con i proventi dei laboratori.

Art. 19.

Per quanto riguarda gli oneri degli enti locali, previsti dall'art. 91, lettera *f)*, del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, essi fanno carico al comune di Acquaviva delle Fonti ed ai comuni sedi delle eventuali sedi coordinate con l'istituto.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti di istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*
FANFANI, *Ministro dell'interno*
AMATO, *Ministro del tesoro*
BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1988
Registro n. 64 Istruzione, foglio n. 329

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO FEMMINILE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI

Due sezioni di assistenti per l'infanzia (triennale)
Due sezioni di sarta per donna (triennale)
Un corso post-qualifica - assistente comunità infantili

per complessive quattordici classi

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1) Preside	1
2) Cattedre di insegnamento	14
3) Insegnanti tecnico-pratici	10
4) Coordinatore amministrativo	1
5) Collaboratori amministrativi	4
6) Collaboratori tecnici	1
7) Ausiliari	6
Personale incaricato	
8) Incarichi d'insegnamento per complessive ventiquattro ore settimanali	
9) Insegnanti tecnico-pratici (1)	

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Le materie costituenti le cattedre di insegnamento ed i posti di insegnante tecnico-pratico saranno determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 5 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

Il Ministro del tesoro
AMATO

88G0560

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 1988, n. 499.

Soppressione dell'archivio notarile mandamentale di Terracina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 29 giugno 1879, n. 4949, con il quale venne istituito l'archivio notarile mandamentale di Terracina;

Visto l'art. 248, terzo comma, del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto l'art. 3, primo comma, della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Visti gli articoli 23 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Visti l'art. 3 del testo unico 28 dicembre 1985, n. 1092, e l'art. 1 del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217;

Visto l'art. 12 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Considerata la grave e persistente trascuranza nella custodia e manutenzione degli atti e delle carte dell'archivio;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

L'archivio notarile mandamentale di Terracina è soppresso e i relativi atti debbono depositarsi nell'archivio notarile distrettuale di Latina salvo quelli anteriori al 31 dicembre 1886 da versarsi invece al competente archivio di Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1988

COSSIGA

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1988
Registro n. 50 Giustizia, foglio n. 240

88G0575

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 1988, n. 500.

Soppressione dell'archivio notarile mandamentale di Corleone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 30 luglio 1888, n. 5636, con il quale venne istituito l'archivio notarile mandamentale di Corleone;

Visto l'art. 248, terzo comma, del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto l'art. 3, primo comma, della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Visti gli articoli 23 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Visti l'art. 3 del testo unico 28 dicembre 1985, n. 1092, e l'art. 1 del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217;

Visto l'art. 12 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Considerato che, nonostante i ripetuti inviti, non sono stati adottati da parte della competente amministrazione comunale i necessari provvedimenti per consentire il funzionamento dell'archivio notarile mandamentale di Corleone, inattivo dal 1975, per cui sussiste grave e persistente trascuranza nella custodia e manutenzione degli atti e delle carte dell'archivio;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

L'archivio notarile mandamentale di Corleone è soppresso e i relativi atti debbono depositarsi nell'archivio notarile distrettuale di Palermo salvo quelli anteriori al 31 dicembre 1887 da versarsi invece al competente archivio di Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1988

COSSIGA

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1988
Registro n. 50 Giustizia, foglio n. 241

88G0576

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 ottobre 1988.

Determinazione dei prezzi di vendita e delle tariffe delle inserzioni del Foglio annunzi legali della provincia di Roma, per l'anno 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 97, convertito nella legge 24 maggio 1932, n. 583, col quale l'amministrazione, la stampa e la vendita del Foglio annunzi legali della provincia di Roma vennero affidate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto il decreto interministeriale 17 luglio 1934, col quale furono approvate le norme relative alla stampa, alla distribuzione e alla vendita del Foglio annunzi legali della provincia di Roma;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1943, col quale furono apportate modifiche agli articoli 9, 15 e 25 del precitato decreto interministeriale 17 luglio 1934;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, col quale furono apportate ulteriori modifiche agli articoli 6, 25 e 32 del decreto interministeriale 17 luglio 1934;

Visto il decreto interministeriale n. 284731 del 26 ottobre 1970 con il quale furono, tra l'altro, apportate modifiche alla percentuale a forfait da corrispondere alla Libreria dello Stato per la gestione del Foglio annunzi legali della provincia di Roma;

Visto il decreto interministeriale n. 466208 del 20 ottobre 1987 con il quale furono apportate modifiche ai prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati nonché alle tariffe delle inserzioni del suddetto Foglio, con decorrenza dal 1° gennaio 1988;

Ritenuta la necessità di modificare i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati nonché le tariffe delle inserzioni del Foglio annunzi legali della provincia di Roma;

Decreta:

Per l'anno 1989, i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati nonché le tariffe delle inserzioni del Foglio annunzi legali della provincia di Roma, sono fissati come segue:

inserzioni, per ogni rigo o frazioni di rigo di scrittura su carta legale	L.	6.500
abbonamento annuo	»	150.000
abbonamento semestrale	»	90.000
vendita fascicolo, per ciascun sedicesimo o frazione	»	1.000

Il presente decreto, previa registrazione della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1988

Il Ministro del tesoro
AMATO

Il Ministro dell'interno
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1988
Registro n. 48 Tesoro, foglio n. 225

88A4587

DECRETO 13 ottobre 1988.

Modificazione al testo di alcuni decreti di emissione dei certificati di credito del Tesoro in ECU.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 251195/66-AU-155 del 15 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 2 aprile 1988, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro in ECU con godimento 21 marzo 1988;

n. 251666/66-AU-158 del 20 aprile 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro in ECU con godimento 26 aprile 1988;

n. 252184/66-AU-160 del 18 maggio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 1° giugno 1988, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro in ECU con godimento 25 maggio 1988;

n. 253159/66-AU-164 del 19 luglio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 17 agosto 1988, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro in ECU con godimento 25 luglio 1988;

Visto l'art. 3 dei citati decreti in data 15 marzo 1988, 20 aprile 1988, 18 maggio 1988 e 19 luglio 1988, ove si dispone che i certificati suddetti possano essere acquistati da soggetti residenti e non residenti e circolare in Italia e all'estero, prevedendosi altresì che sui titoli di proprietà di operatori non residenti possa essere apposta la stampigliatura «pagabile all'estero»;

Considerata l'opportunità di consentire, per gli aventi diritto, l'attuazione del regime giuridico dei titoli stampigliati, anche nelle more dell'allestimento dei medesimi;

Decreta:

L'art. 3 dei decreti ministeriali in data 15 marzo 1988, 20 aprile 1988, 18 maggio 1988 e 19 luglio 1988, citati nelle premesse, è da intendersi riformulato come segue:

«I certificati possono essere acquistati da soggetti residenti e non residenti e circolare in Italia e all'estero; sui certificati sottoscritti in lire di conto estero ovvero in lire interne e successivamente ceduti a non residenti, in conformità alle vigenti disposizioni valutarie, potrà essere apposta la stampigliatura "pagabile all'estero" su richiesta di una «banca agente» avanzata per conto dell'interessato.

Nelle more dell'allestimento dei titoli, per gli effetti della stampigliatura, potrà essere richiesto il deposito delle ricevute provvisorie in appositi conti di deposito della gestione centralizzata — denominati "CTE stampigliati" — istituiti presso la Banca d'Italia a nome delle banche agenti e per conto dei non residenti».

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1988
Registro n. 46 Tesoro, foglio n. 336

88A4579

DECRETO 19 ottobre 1988.

Modificazione delle modalità di pagamento di buoni del Tesoro in ECU nei confronti di operatori non residenti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 429083/66-AU-145 del 13 ottobre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 21 ottobre 1987, recante un'emissione di buoni del Tesoro in ECU con godimento 21 ottobre 1987;

n. 429598/66-AU-147 del 12 novembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 9 dicembre 1987, recante un'emissione di buoni del Tesoro in ECU con godimento 18 novembre 1987;

n. 430109/66-AU-149 dell'11 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 1988, recante un'emissione di buoni del Tesoro in ECU con godimento 21 dicembre 1987;

n. 250142/66-AU-151 del 13 gennaio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 1988, recante un'emissione di buoni del Tesoro in ECU con godimento 20 gennaio 1988;

n. 250664/66-AU-153 dell'11 febbraio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 6 marzo 1988, recante un'emissione di buoni del Tesoro in ECU con godimento 17 febbraio 1988;

n. 251665/66-AU-157 del 12 aprile 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 1988, recante un'emissione di buoni del Tesoro in ECU con godimento 20 aprile 1988;

n. 252584/66-AU-162 del 14 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 28 giugno 1988, recante un'emissione di buoni del Tesoro in ECU con godimento 22 giugno 1988;

n. 253625/66-AU-166 del 23 agosto 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 6 settembre 1988, recante un'emissione di buoni del Tesoro in ECU con godimento 29 agosto 1988;

Visti l'art. 6 dei citati decreti in data 13 ottobre 1987, 12 novembre 1987, 11 dicembre 1987, 13 gennaio 1988 e 11 febbraio 1988, nonché l'art. 7 dei suindicati decreti in data 12 aprile 1988, 14 giugno 1988 e 23 agosto 1988, ove

vengono regolamentate le modalità di pagamento degli interessi e di rimborso del capitale dei predetti buoni, prevedendosi che i relativi importi vengano corrisposti agli aventi diritto in lire italiane, qualora l'ECU non abbia corso legale in Italia all atto del pagamento;

Considerata l'opportunità di consentire agli operatori non residenti in Italia di ottenere il pagamento dei suddetti BTE direttamente in ECU;

Decreta:

L'art. 6 dei decreti ministeriali in data 13 ottobre 1987, 12 novembre 1987, 11 dicembre 1987, 13 gennaio 1988 e 11 febbraio 1988, nonché l'art. 7 dei decreti ministeriali in data 12 aprile 1988, 14 giugno 1988 e 23 agosto 1988, citati nelle premesse, sono da intendersi riformulati come segue:

«Il rimborso dei buoni e il pagamento degli interessi verranno effettuati, a scelta del portatore, in ECU, qualora l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto del pagamento, o in lire italiane.

Il capitale da rimborsare e gli interessi da pagare in lire italiane su detti buoni saranno determinati in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media del cambio di chiusura dell'ECU registrato nelle borse valori di Roma e di Milano nel giorno .... (segue la data indicata nei relativi decreti di emissione).

Ove necessario, gli importi da corrispondere saranno arrotondati alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi.

Gli operatori "non residenti" potranno ottenere il pagamento degli interessi e il rimborso dei buoni direttamente in ECU, oltre che in lire, avanzandone richiesta tramite la "banca abilitata" intestataria del conto di deposito della gestione centralizzata.

Ove necessario, gli importi netti da corrispondere in ECU saranno arrotondati alla seconda cifra decimale, per eccesso o per difetto, a seconda che la cifra successiva sia o non sia superiore a 5 millesimi».

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1988
Registro n. 46 Tesoro, foglio n. 374

88A4578

DECRETO 11 novembre 1988.

Approvazione, per l'anno 1989, dei prezzi di vendita e delle tariffe delle inserzioni della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, concernente il nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto l'art. 2 del regolamento di attuazione della legge 13 luglio 1966, n. 559, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1967, n. 806;

Visto il provvedimento n. 915806 in data 5 ottobre 1988 con il quale il Provveditore generale dello Stato ha determinato, per l'anno 1989, i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, della *Gazzetta Ufficiale*, parte I e parte II, dei supplementi straordinari al Bollettino delle estrazioni e al Conto riassuntivo del Tesoro, nonché le tariffe delle inserzioni giudiziarie e di quelle commerciali;

Vista la lettera n. 72/2 del 18 ottobre 1988 con la quale il Ministro di grazia e giustizia ha espresso parere favorevole;

Approva

per l'anno 1989, i seguenti prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, della *Gazzetta Ufficiale*, parte I e parte II, dei supplementi straordinari al Bollettino delle estrazioni ed al Conto riassuntivo del Tesoro, nonché le seguenti tariffe delle inserzioni giudiziarie e di quellecommerciali, determinati dal Provveditore generale dello Stato:

Gazzetta Ufficiale, parte I:

Tipo *A* - abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

annuale . . . . L. 265.000

semestrale . . . . » 145.000

Tipo *B* - abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

annuale . . . . L. 40.000

semestrale . . . . » 25.000

Tipo *C* - abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

annuale . . . . L. 150.000

semestrale . . . . » 85.000

Tipo *D* - abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

annuale. . . . . L. 40.000
semestrale . . . . » 25.000

Tipo *E* - abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

annuale. . . . . L. 150.000
semestrale . . . . » 85.000

Tipo *F* - abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

annuale. . . . . L. 500.000
semestrale . . . . » 270.000

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale. . . . . L. 1.000

Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali, I, II e III, ogni sedici pagine o frazione. . . . . » 1.000

Prezzo di vendita di un fascicolo della 4ª serie speciale «Concorsi» . . . . » 2.400

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni sedici pagine o frazione . . . . » 1.000

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni sedici pagine o frazione . . . . » 1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»:

abbonamento annuale . . . . L. 80.000
prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione. . . . . » 1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»:

abbonamento annuale . . . . L. 50.000
prezzo di vendita di un fascicolo. . » 5.000

Gazzetta Ufficiale, parte II:

abbonamento annuale. . . . . L. 200.000
abbonamento semestrale . . . . » 120.000
prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione. . . . . » 1.000

Inserzioni commerciali:

testata (massimo tre righe). . . . . . L. 42.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo » 14.000

Inserzioni giudiziarie:

testata (massimo due righe). . . . . L. 12.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo » 6.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 novembre 1988

p. *Il Ministro:* PUJIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1988
Registro n. 49 Tesoro, foglio n. 35

88A4588

DECRETO 11 novembre 1988.

Approvazione, per l'anno 1989, dei prezzi di vendita e di abbonamento della Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, concernente il nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto l'art. 2 del regolamento di attuazione della legge 13 luglio 1966, n. 559, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1967, n. 806;

Visto il provvedimento n. 915808, in data 5 ottobre 1988, con il quale il Provveditore generale dello Stato ha determinato per l'anno 1989, i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, della Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana;

Vista la lettera n. 72/2 del 20 ottobre 1988 con la quale il Ministro di grazia e giustizia ha espresso parere favorevole;

Approva

per l'anno 1989, i seguenti prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, della Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana, determinati dal Provveditore generale dello Stato:

Annata 1989 (edizione unica con volumi rilegati):

abbonamento annuale . . . . L. 200.000
abbonamento annuale per le regioni, province e comuni. . . . . » 180.000
ciascun volume . . . . » 20.000

Annate arretrate:

brossura	L.	130.000
rilegata	»	160.000
per le regioni, province e comuni in brossura	»	120.000
rilegata	»	140.000
ciascun volume arretrato in brossura	»	12.000
ciascun volume arretrato rilegato	»	15.000
fascicoli arretrati fino al 1973, per ciascun fascicolo	»	10.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a volumi separati, per l'estero, nonché quelli delle annate, dei volumi e dei fascicoli arretrati, sono raddoppiati.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 novembre 1988

p. *Il Ministro:* PUJIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1988
Registro n. 49 Tesoro, foglio n. 36

88A4589

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 18 ottobre 1988.

Approvazione delle condizioni di applicazione dei tassi di premio per durate del periodo di differimento inferiori a dieci anni, da applicare alle tariffe di assicurazione per il caso di vita già approvate, presentate dalla Edera vita S.p.a., in Trento.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 13 luglio 1988 della Edera vita S.p.a., con sede in Trento, intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni di applicazione dei tassi di premio per durate del periodo di differimento inferiori ai dieci anni da applicare alle tariffe di assicurazione per il caso di vita in vigore;

Vista la lettera in data 27 luglio 1988, n. 822382, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le condizioni di applicazione dei tassi di premio per durate del periodo di differimento, inferiori ai dieci anni, da applicare alle tariffe di assicurazioni per il caso di vita approvate con decreto ministeriale 28 aprile 1988, presentate dalla Edera vita S.p.a., con sede in Trento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A4542

DECRETO 18 ottobre 1988.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, presentate dalla MGF vita Italia S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 22 ottobre 1987, 7 dicembre 1987, 10 dicembre 1987, 8 febbraio 1988, 9 marzo 1988, 31 maggio 1988, della MGF vita Italia S.p.a., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza;

Viste le lettere in data 8 giugno 1988, n. 821968 e 1° agosto 1988, n. 822455, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla MGF-vita Italia S.p.a., con sede in Milano:

1) condizioni speciali di polizza regolanti la rivalutazione annua del capitale garantito, da applicare alla tariffa n. 90 - assicurazione mista, a premio rivalutabile, a doppia crescita, in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale del 22 dicembre 1984;

2) condizioni speciali di polizza regolanti la rivalutazione annuale del capitale garantito, da applicare alla tariffa n. 91 - assicurazione a vita intera, a premio unico, a doppia crescita, in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale del 22 dicembre 1984;

3) tariffa n. 201 - assicurazione mista, a premio annuo costante;

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, della sopracitata tariffa n. 201;

5) tassi di premio unico di inventario da utilizzare per la rivalutazione annua della prestazione garantita della predetta tariffa n. 201;

6) condizioni regolanti le riduzioni di premio da applicare alla suindicata tariffa n. 201.

Art. 2.

La MGF vita Italia S.p.a., con sede in Milano, è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonché un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Roma, addì 18 ottobre 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A4543

DECRETO 18 ottobre 1988.

Approvazione del regolamento della gestione degli investimenti denominata «progetto previdenza», da applicare ad una tariffa di capitalizzazione in vigore, presentata dalla Meie vita società assicurazioni per azioni, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 17 marzo 1988 e 28 luglio 1988 della Meie vita società assicurazioni per azioni, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione del testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata «progetto previdenza» da applicare ad una tariffa di capitalizzazione in vigore;

Vista la lettera in data 24 agosto 1988, n. 822620, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, il testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata «progetto previdenza» da applicare alla tariffa di capitalizzazione a premio unico e alle relative condizioni di polizza approvate con decreto ministeriale 30 luglio 1986 presentato dalla Meie vita società assicurazioni per azioni, con sede in Milano.

Il suddetto regolamento va applicato esclusivamente ai contratti di cui alla convenzione quadro stipulata in data 8 giugno 1987 tra la Meie vita società assicurazioni per azioni e la Cassa interaziendale di solidarietà ed assistenza.

Art. 2.

La Meie vita società assicurazioni per azioni, con sede in Milano, è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonché un rendiconto della questione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A4545

DECRETO 18 ottobre 1988.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza da utilizzare esclusivamente per l'assunzione in coassicurazione con le Assicurazioni generali S.p.a., di contratti collettivi stipulati con la Sidirbank, secondo quanto richiesto dal F.A.T.A. - Fondo assicurativo tra agricoltori S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 20 febbraio 1988 e 19 marzo 1988 del F.A.T.A. - Fondo assicurativo tra agricoltori S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza da utilizzare esclusivamente per l'assunzione in coassicurazione con le Assicurazioni generali S.p.a. di contratti collettivi stipulati con la Sidirbank;

Vista la lettera in data 15 aprile 1988, n. 821355, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

È approvata, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza da utilizzare esclusivamente per l'assunzione in coassicurazione con le Assicurazioni generali S.p.a., di contratti collettivi stipulati con la Sidirbank, presentate dal F.A.T.A. - Fondo assicurativo tra agricoltori S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma:

1) tariffa n. 11R-RIV - assicurazione di rendita vitalizia differita a premio unico, con controassicurazione;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione in capitale della rendita garantita, al termine del periodo di differimento, della sopracitata tariffa n. 11R-RIV;

4) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita garantita, al termine del periodo del differimento dalla sopracitata tariffa n. 11R-RIV in una rendita di minore importo pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia;

5) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita garantita al termine del periodo del differimento dalla sopracitata tariffa n. 11R-RIV in una rendita di minore importo pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia;

6) tariffa di opzione per la conversione della rendita garantita al termine del periodo del differimento dalla sopracitata tariffa n. 11R-RIV in una rendita vitalizia rivalutabile su due teste, parzialmente o totalmente reversibile a favore del sopravvivente.

Art. 2.

Il F.A.T.A. - Fondo assicurativo tra agricoltori S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma, è tenuto a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonché un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A4546

DECRETO 18 ottobre 1988.

Autorizzazione alla Compagnia Tirrena di assicurazioni S.p.a., in Roma, ad emettere contratti risultanti dalla combinazione di due tariffe di assicurazione sulla vita già approvate.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 21 marzo 1988 della Compagnia Tirrena di assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad emettere contratti risultanti dalla combinazione di due tariffe di assicurazione sulla vita già approvate;

Vista la lettera in data 4 luglio 1988, n. 822222, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

È autorizzata l'emissione di contratti risultanti dalla combinazione delle seguenti due tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, secondo quanto richiesto dalla Compagnia Tirrena di assicurazioni S.p.a., con sede in Roma:

tariffa n. 81 - assicurazione temporanea per il caso di morte a premio unico ed a capitale costante, approvata con decreto ministeriale 30 ottobre 1978;

tariffa n. 92 - assicurazione temporanea per il caso di morte a premio unico e capitale decrescente mensilmente di 1/12n, approvata con decreto ministeriale 30 ottobre 1978.

L'emissione dei sopracitati contratti potrà essere effettuata purché:

limitata alla sola copertura del rischio di morte relativamente a prestiti concessi da enti finanziari a favore di dipendenti di enti pubblici o privati;

il capitale sotto rischio risulti costante fino all'età pensionabile;

dall'entrata in quiescenza, il prestito decresca mensilmente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A4544

DECRETO 18 ottobre 1988.

Modificazioni al regolamento del fondo «vita in CTV» e alla clausola di rivalutazione relativa ad una tariffa di capitalizzazione già approvata, presentati dalla Intercontinentale assicurazioni S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 28 aprile 1988 della Intercontinentale assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione del nuovo testo dell'art. 2 del regolamento del fondo «vita in CTV» nonché del nuovo testo dell'art. A della clausola di rivalutazione relativa ad una tariffa di capitalizzazione già approvata;

Vista la lettera in data 1° agosto 1988, n. 822443, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

È approvato, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, il nuovo testo dell'art. 2 del regolamento del fondo «vita in CTV», in sostituzione dell'analogo approvato con decreto ministeriale del 30 settembre 1987, nonché il nuovo testo dell'art. A (misura della rivalutazione) della clausola di rivalutazione relativa alla tariffa di capitalizzazione finanziaria a premio unico da applicare a contratti collettivi approvata con decreto ministeriale 11 marzo 1983.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A4547

DECRETO 21 ottobre 1988.

Approvazione di condizioni speciali di polizza da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore presentate dalla Sara vita S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 4 marzo 1988 della Sara vita S.p.a., con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di condizioni speciali di polizza da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore;

Viste le lettere in data 8 giugno 1988, n. 821972 e n. 821973, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le seguenti condizioni speciali di polizza, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, presentate dalla Sara vita S.p.a., con sede in Roma:

condizioni speciali di polizza da applicare alla tariffa n. 511 - «assicurazione di capitale differito rivalutabile con controassicurazione a premio unico»;

condizioni speciali di polizza concernenti l'adeguamento volontario del premio annuo da applicare alle tariffe di assicurazione sulla vita a prestazioni rivalutabili ed a premi annui costanti.

Art. 2.

La Sara vita S.p.a., con sede in Roma, è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonché un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A4548

DECRETO 4 novembre 1988.

Inserimento della Universo assicurazioni S.p.a., in Bologna, nell'elenco previsto dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, recante norme per la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni assunte verso lo Stato ed altri enti pubblici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto ministeriale in data 28 luglio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 3 agosto 1988, concernente l'elenco delle società di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, per la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni assunte verso lo Stato ed altri enti pubblici;

Vista l'istanza in data 13 settembre 1988 della Universo assicurazioni S.p.a., con sede legale in Bologna, intesa ad ottenere il proprio inserimento nell'elenco di cui al citato decreto ministeriale 28 luglio 1988;

Vista la nota in data 5 ottobre 1988, n. 830948, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle imprese di assicurazione - ISVAP, ha comunicato che la Universo assicurazioni S.p.a., è in possesso dei requisiti richiesti dalla citata legge 10 giugno 1982, n. 348, e che pertanto l'istanza della società può essere accolta;

Ritenuto quindi di accogliere l'istanza in parola;

Decreta:

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana la Universo assicurazioni S.p.a., con sede legale in Bologna, è inserita nell'elenco delle società di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, di cui al decreto ministeriale 28 luglio 1988, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 novembre 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A4576

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 14 novembre 1988.

Integrazioni e modificazioni all'ordinanza n 1585/FPC del 24 ottobre 1988, concernente interventi urgenti per i danni causati dalle trombe d'aria abbattutesi nel mese di agosto 1988 in taluni comuni delle province di Pordenone, Udine, Pavia e Milano e nel comune di Edolo (in provincia di Brescia) e dagli eventi alluvionali verificatisi il 15 settembre 1988 nel comune di Comiso ed altri comuni della provincia di Ragusa.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 dicembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590;

Vista la legge 13 maggio 1985, n. 198;

Visto il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119;

Vista l'ordinanza n. 1585/FPC del 24 ottobre 1988 con la quale sono state dettate disposizioni per interventi urgenti finalizzati al ristoro dei danni causati dalle avversità atmosferiche del mese di agosto 1988 nel comune di Edolo, nelle province di Pordenone ed Udine, Pavia e Milano e dal nubifragio del 15 settembre in provincia di Ragusa;

Visto il decreto del presidente della giunta della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 0452 del 7 novembre 1988 con il quale è stato individuato come danneggiato dalle eccezionali avversità atmosferiche del 20 agosto 1988 anche il comune di Cordenons in provincia di Pordenone, ad integrazione della individuazione di cui al decreto del medesimo presidente della giunta regionale n. 0358/PRES del 1° settembre 1988, citato nelle premesse della predetta ordinanza;

Ritenuto doversi stralciare delle disposizioni di cui al sopracitato provvedimento gli interventi finalizzati al ristoro dei danni prodotti dal nubifragio del 15 settembre 1988 a Comiso ed altri comuni della provincia di Ragusa, essendo per i medesimi danni in fase di completamento le relative istruttorie;

Ravvisata la necessità, in conformità di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1 della predetta ordinanza, di definire i criteri e le modalità per l'erogazione e l'assunzione dei mutui di cui al comma 1 del medesimo articolo e di ripartire la disponibilità ivi prevista in lire 100 miliardi tra le regioni Friuli-Venezia Giulia e Lombardia;

Ravvisata altresì la necessità di integrare le disposizioni di cui all'art. 3 della più volte citata ordinanza n. 1585/FPC del 24 ottobre 1988 inserendo una disposizione relativa ai danni arrecati ai settori produttivi a beneficio dei comuni colpiti dal nubifragio del 29 agosto 1988 nelle province di Pavia e Milano e di integrare le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo;

Sentiti i Ministeri del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Sentite le regioni Friuli-Venezia Giulia e Lombardia;

Avvalendosi dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

1. L'autorizzazione all'assunzione di mutui di cui all'art. 1. comma 1, della ordinanza n. 1585/FPC del 24 ottobre 1988, citata nelle premesse, è stabilita in lire 28 miliardi e 500 milioni per i comuni delle province di Pordenone ed Udine individuati con i decreti del presidente della giunta della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 0358/PRES del 1° settembre 1988 e n. 0452 del 7 novembre 1988, in lire 5 miliardi 530 milioni per il comune di Edolo ed in lire 65 miliardi e 970 milioni per i comuni delle province di Pavia e Milano indicati nell'allegato *A* che forma parte integrante della presente ordinanza.

Art. 2.

1. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile approva, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, il piano di riparto tra i comuni interessati sulla base delle proposte provenienti dalle regioni Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 9, secondo comma, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, e Lombardia, rispettivamente per i danni prodottisi nelle province di Pordenone ed Udine, Pavia e Milano.

Art. 3.

1. Per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 1585/FPC del 24 ottobre 1988 i comuni interessati possono contrarre con la Cassa depositi e prestiti uno o più mutui nei limiti della somma a ciascuno attribuita in base al riparto di cui al precedente articolo e, comunque, entro i limiti degli importi che per ciascuno verranno accertati dalle regioni interessate sulla base delle disposizioni contenute nei commi successivi, anche per la copertura delle spese inerenti a lavori già eseguiti o in corso di esecuzione. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'ordinanza sopracitata, come integrata e modificata dalla presente ordinanza, la Cassa depositi e prestiti può, ove necessario, adottare procedure in deroga alla vigente normativa.

2. Le modalità, i criteri e le procedure per la concessione da parte degli enti locali mutuatari dei contributi agli aventi diritto, che, per la riparazione e la ricostruzione degli immobili di edilizia residenziale, non possono comunque superare il tetto massimo del 75% del danno accertato, sono stabiliti, per le province di Pordenone ed Udine, dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 9, secondo comma, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64. Ai sensi della medesima normativa la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia provvede altresì in merito alla ricostruzione e riparazione delle opere pubbliche ed infrastrutture.

3. Per quanto attiene ai comuni delle province di Pavia e Milano di cui all'allegato *A* alla presente ordinanza ed al comune di Edolo i criteri, le modalità e le procedure per la concessione dei contributi agli aventi diritto, fermo restando il limite del 75% del danno accertato per la riparazione e ricostruzione degli immobili di edilizia residenziale sono stabiliti come segue:

A) Le domande redatte in carta semplice dovranno essere presentate entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*, indirizzate al sindaco e corredate da:

certificato di residenza o atto notorio attestante la residenza;

perizia giurata del tecnico abilitato contenente:

dichiarazione di nesso di causalità tra danno ed evento calamitoso;

elenco dei danni occorsi all'immobile oggetto di contributo;

progetto dell'intervento di ripristino;

stima dei lavori sulla base dei prezziari regionali ufficiali vigenti - comprese spese tecniche nella misura dell'8,50%.

B) Il contributo sarà liquidato se l'intervento sarà finalizzato al recupero della abitabilità dell'alloggio attraverso la riparazione dei singoli danni; non sono ammissibili aumenti di volumi, superfici, alterazioni dei limiti di sagoma e mutamenti di destinazione d'uso.

C) L'intervento è subordinato al rilascio di autorizzazione da parte dei sindaci.

D) I sindaci dei comuni nel cui territorio esistono immobili per i quali siano chiesti i benefici suindicati dovranno inviare, dopo aver verificato che le domande stesse siano conformi alle disposizioni della presente ordinanza, al Dipartimento per la protezione civile e alla regione Lombardia uno o più riepiloghi dimostrativi delle situazioni per le quali sono stati chiesti i contributi, dichiarando il numero delle unità per le quali i contributi sono liquidabili.

E) Gli stessi sindaci o gli assessori da loro delegati, dovranno certificare «l'effettività della situazione dannosa denunciata, il tempo del suo verificarsi, il rapporto di causalità fra gli eventi calamitosi e la situazione di danno».

I relativi certificati devono essere inviati, unitamente ai riepiloghi dimostrativi, tanto al Dipartimento quanto alla regione Lombardia.

F) Il Dipartimento per la protezione civile si riserva la possibilità di effettuare controlli tecnico-amministrativi su quanto dichiarato dagli enti locali.

G) I comuni daranno comunicazione della concessione dell'indennizzo tanto al titolare dell'immobile quanto alla regione Lombardia.

H) Per quanto attiene alle opere pubbliche ed infrastrutture i comuni interessati trasmettono i progetti di massima degli interventi con allegata l'indicazione della spesa alla regione Lombardia che ne verifica l'ammissibilità sotto il profilo tecnico-economico ed il nesso di causalità tra evento calamitoso ed intervento proposto.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono equiparati ad opere di manutenzione straordinaria di cui all'art. 31, lettera *b)*, della legge n. 457/78.

Art. 4.

All'art. 3, comma 1, si rettifica l'errore materiale relativo alla indicazione della legge regionale 31dicembre 1986, n. 64, anziché n. 645.

Al medesimo comma dello stesso articolo, dopo la parola impianti sono aggiunte le parole «produttivi e tecnologici».

All'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 1585/FPC del 24 ottobre 1988, dopo le parole benefici di cui al comma 1 sono aggiunte le seguenti «nonché il riparto agli enti locali interessati».

Al medesimo art. 3 è aggiunto infine il seguente comma 5

«Per quanto attiene ai danni arrecati ai settori produttivi nei comuni delle province di Pavia e Milano indicati nell'allegato *A* alla presente ordinanza, quantificati in lire 17 miliardi e 613 milioni per la provincia di Pavia ed in lire 300 milioni per la provincia di Milano, si applicano i benefici di cui all'art. 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198, e successive modificazioni, che presenta le occorrenti disponibilità».

Art. 5.

Le disposizioni di cui all'ordinanza n. 1585/FPC del 24 ottobre 1988 non si applicano al comune di Comiso ed agli altri comuni della provincia di Ragusa, colpiti dal nubifragio del 15 settembre 1988.

Gli interventi urgenti per i danni causati dalla predetta avversità atmosferica verranno disposti con successivo provvedimento, a carico del fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1988

Il Ministro: LATTANZIO

ALLEGATO *A*

INDIVIDUAZIONE DEI COMUNI DELLE PROVINCE DI PAVIA E MILANO COLPITI DAL NUBIFRAGIO DEL 29 AGOSTO 1988

Provincia di Pavia:

comune di Albuzzano
comune di Arena Po
comune di Belgioioso
comune di Borgarello
comune di Chignolo Po
comune di Corteolona
comune di Costa de' Nobili
comune di Cura Carpignano
comune di Filighera
comune di Genzone
comune di Linarolo
comune di Mezzanino
comune di Pavia
comune di Portalbera
comune di S. Cipriano Po
comune di S. Martino Siccomario
comune di S. Zenone al Po
comune di Spessa Po
comune di Stradella
comune di Torre de' Negri
comune di Travacò Siccomario
comune di Valle Salimbene
comune di Verruna Po
comune di Vistarino
comune di Zerbolò

Provincia di Milano:

comune di Caselle Landi
comune di Codogno
comune di Corno Giovine
comune di Corno Vecchio
comune di Orio Litta
comune di San Colombano al Lambro
comune di Santo Stefano Lodigiano
comune di Senna Lodigiano
comune di Somaglia

88A4630

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di registrazioni di specialità medicinali

Con decreto ministeriale n. 7690 del 30 settembre 1988 è stata disposta, a seguito di rinuncia delle aziende titolari, la revoca della registrazione delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*.

Il provvedimento riguarda le specialità medicinali suddette in tutte le loro preparazioni e confezioni. Pertanto, nessuna specialità è più registrata presso questo Ministero con una delle denominazioni riportate nel predetto allegato con «numeri di codice» corrispondenti, in tutte le cifre o, comunque, nelle prime sei, ai «numeri di codice» riprodotti nell'allegato medesimo.

Con altro decreto ministeriale n. 7691, anch'esso del 30 settembre 1988, è stata disposta, a seguito di rinuncia delle aziende titolari, la revoca della registrazione delle specialità medicinali comprese nell'allegato *B*, limitatamente alle preparazioni e confezioni in esso di seguito precisate.

Le aziende indicate nei predetti elenchi *A* e *B* sono le titolari della registrazione delle specialità medicinali in questione ovvero, quando si tratti di prodotti fabbricati all'estero, le aziende che rappresentano in Italia i titolari esteri.

I numeri di codice riportati sono quelli a suo tempo assegnati alle confezioni in commercio ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 10 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 192 del 14 luglio 1983.

Il provvedimento, in base ad un'espressa disposizione in esso contenuta, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente comunicato.

ALLEGATO *A*

SPECIALITÀ MEDICINALI SOTTOPOSTE A REVOCA TOTALE

Decreto ministeriale 30 settembre 1988 - n. 7690/R

AZIENDA PRODUTTRICE	Codice fiscale	*SPECIALITÀ MEDICINALE*	Numero di codice	Confezione
FARMIGEA	00109820506	*ACETISONE*	007189018	COLLIRIO 3 ML 1%
LIRCASYNTHELABO	00738450154	*ALOINA HOUDE*	006517015	60 GRAN 4 CG
BONISCONTRO	00470480013	*AMINOTON BG*	018758019	5 F LIOF + 5 F
FARMIGEA	00109820506	*ANTIROID*	007281013	100 CONF
LIRCASYNTHELABO	00738450154	*ATROPINA HOUDE*	006205013	60 GRAN 1/2 MG
S I T	01082210186	*BIOCORTONE*	003756018	IM IV 10 F 100UCD
FARMIGEA	00109820506	*CICLOSTERONE*	007282015 007282027	IM 1F 1ML 25MG IM 1F 1ML 50MG
GANASSINI	00885180158	*CITO GANASSINI*	020732020	GOCCE ORALI 25 ML
ROUSSEL MAESTRETTI	00738420157	*CITROBILINA*	021742010 021742022 021742034	6 BUSTINE GRANULATO 10 G GRANULARE ORALE 150 G 12 BUSTINE GRANULATO 10 G
BIOLOGICI ITALIA	00249820465	*DICOLAN*	008999017	20 COMPRESSE
BYK GULDEN	00696360155	*DIMER X*	023816010	1 F 5 ML

AZIENDA PRODUTTRICE	Codice fiscale	SPECIALITÀ MEDICINALE	Numero di codice	Confezione
LAGAP	00943130153	*DOXBIOTIC*	022344016	5 CPS 100 MG
S I T	01082210186	*EMOPLASTIN FERRO*	022746022	OS 10 FLACONCINI 10 ML
BIOLOGICI ITALIA	00249820465	*ETAVERINA*	011188012 011188024 011188036	6 FIALE 2,5 ML 6 SUPPOSTE 20 COMPRESSE
MONTEFARMACO	00742960156	*INDIUM*	022634012 022634024 022634036 022634048	25 CPR 25 MG 20 CPR 50 MG 10 SUP 50 MG 10 SUP 100 MG
MEDICI	03271630588	*JECORT*	023861014	200 10 F LIOF + 10 F SOLV
MOLTENI	01286700487	*LICOLEN*	020690018 020690020 020690032	20 DISC SCIR 100 ML AD 10 SUP
LAGAP	00943130153	*LIPIDICON*	022027015 022027027	30 CPS 500 MG 50 CPS 500 MG
ZAMBELETTI	03524320151	*LISAL*	001921028	10 CONF
FARMIGEA	00109820506	*NOVOMICYN*	010092017 010092029	COLL 10 ML POM DERM 20 G
FARMIGEA	00109820506	*OMATROPIL*	005403011	COLL 1% 10 ML
S I T	01082210186	*OTOPHON*	018152013	30 CONFETTI
DIFA	00334560125	*PANFACO*	018998017	20 CPR
MONTEFARMACO	00742960156	*PANGRIP*	018470017 018470029 018470031 018470043	12 CONF 24 CONF AD 10 SUP BB 10 SUP
FARMIGEA	00109820506	*PREDNISONE FARMIGEA*	011759014	10 CPR
MOLTENI	01286700487	*PROTAMIN*	002319022 002319034	IM IV 3 FIALE 10 ML5% IPO RECTO FLEBO SOLUZ 200 ML
MOLTENI	01286700487	*RINOTROPINA*	000140018	GTT RIN AER 20ML
FARMIGEA	00109820506	*ROSEOCIN*	015850011	FLACONE COLLIRIO 10 ML 2%
ROUSSEL MAESTRETTI	00738420157	*RUBIAZOL*	005062017	SOLUZIONE ESTEMPORANEA 56 ML
BORROMEO	01567900152	*SAVOTON B12*	020683013	IM 5 F+5 F 2 ML
MONTEFARMACO	00742960156	*SERNAMICINA*	021220013 021220025 021220037 021220049	16 CAPSULE 150 MG 8 CAPSULE 300 MG 12 CAPSULE 300 MG 16 CAPSULE 300 MG
ALSO	00716720156	*TAMAN*	016584017	10 CPR
DOMPÈ	00791570153	*TERIOSAL*	026350013 026350025 026350037	30 CAPSULE MOLLI 2,5 MG 30 CAPSULE MOLLI 10 MG 30 CAPSULE MOLLI 20 MG
PIERREL	00294170634	*TOTALGRAM*	024228013 024228025 024228037	8 CAPSULE 300 MG 12 CPS 300 MG 16 CPS 300 MG
ALSO	00716720156	*TOTEPAR*	019189012	IM 5F + 5F 2ML
BIOLOGICI ITALIA	00249820465	*TRIBIL*	016101026	20 COMPRESSE
LAGAP	00943130153	*TRILON*	021722018	10 CPR 4 MG
FARMIGEA	00109820506	*UMORE ACQUEO ART OFT*	003587019	4 FIALE 10 ML
BYK GULDEN	00696360155	*VASOBRIX 32*	023543010	1 F 20 ML
SERRAVALLO	00053500328	*VINO CHINA FERRUGINOSO*	011436019 011436021	480 ML 970 ML

ALLEGATO *B*

SPECIALITÀ MEDICINALI SOTTOPOSTE A REVOCA PARZIALE

Decreto ministeriale 30 settembre 1988 - n. 7691/R

AZIENDA PRODUTTRICE	Codice fiscale	SPECIALITÀ MEDICINALE	Numero di codice	Confezione
BYK GULDEN	00696360155	*ALEXAN*	023870025 023870049	IV 30 F 2 ML 40 MG IV 10 F 5 ML 100 MG
ROUSSEL MAESTRETTI	00738420157	*ALTIM*	023068012	10 COMPRESSE
SPA	00747030153	*AMPICILLINA SPA*	022265021	16 CPS
LISAPHARMA	00232040139	*ANTIPULMINA*	009644067	6 SUPPOSTE
CANDIOLI	00505500017	*ANTISCABBIA*	002715011	POM G 50
MEDIOLANUM	01689550158	*APERDAN*	018565046 018565059	10 OVULI VAG + 1 APPLICATORE CREMA VAG 40 G +10 APPLICATORI
SPA	00747030153	*ARGINIL*	019669023	SOL X FLEB 250 ML
ITALFARMACO	00737420158	*ASCORBIN CALCIUM*	003117025 003117037	IV 5 F + 5 F 10 ML UF 5F 8 ML + 5F 2 ML
LIRCASYNTHELABO	00738450154	*ASPEGIC*	022619047 022619074 022619098	500 10 FLAC POLV + 10 F SOLV 1000 10 FLAC POLV + 10 F SOLV 1000 10 BUSTINE ORALI
FARMIGEA	00109820506	*ATROPINA 1% FARMIGEA*	004930018	COLLIRIO 10 ML
RECORDATI FARMA	06235450589	*BRONCOFLUID*	024460053	20 COMPRESSE
CABER	00070340393	*CABERDELTA M*	015303023	20 COMPRESSE 4 MG
LAGAP	00943130153	*CELEX*	023947029	IM 1FL 250 MG+1F 2,5ML
CABER	00070340393	*CHENOCOL*	023631029	40 CAPSULE 250 MG
FARMIGEA	00109820506	*COLINEO*	022756023	POM OFT 5 G
SPA	00747030153	*DISSENTEN*	023694019	12 COMPRESSE 2 MG
S I F I	00122890874	*GENTICOL*	023290012 023290036	FLACONE COLLIRIO 5 ML POMATA OFTALMICA 5 G
SPA	00747030153	*GLU PHOS*	009848019 009848021 009848058	IM IV 3F 5 ML 1 G IM IV 5 F 1 G 5 ML IM IV 10 F 0,5G 2,5 ML
BONISCONTRO	00470480013	*GLUTION*	019317015 019317027 019317039 019317041	IM 6 F+6 F 3 ML 10FL+10F 3ML SCIR 150 ML 20 FL 10ML
SCLAVO	00048700520	*IG VAIOLO*	023292016 023292030 023292042	500 UI 1 FLACONE 1 ML 500 UI 1 SIRINGA 1 ML 1000 UI 1 SIRINGA 2 ML
BIOLOGICI ITALIA	00249820465	*ILITIA*	006202016 006202028 006202030	20 COMPRESSE G 0,2 15 COMPRESSE G 0,35 6 FIALE 1 ML
WHARTON	00878760370	*KEFROXIL*	024544049	FLAC G 58 SOSP EST MG 125/5 ML
LIRCASYNTHELABO	00738450154	*KESTOMATINE*	019340025	POLV BB 50 G
MOLTENI	01286700487	*LEMONVIT*	006005019 006005021 006005033	IM IV 5 F 2 ML 250 MG IM IV 3F 5ML 500 MG IM IV 5 F 10 ML 1 G
LIRCASYNTHELABO	00738450154	*LISOMUCIL*	023185034	12 CPS
LIRCASYNTHELABO	00738450154	*LISOMUCIL TEOFILLINA*	024345011 024345035	20 CPR 6 SUPP
SPA	00747030153	*LISOZIMA SPA*	004448047	4 CPR 250 MG
LAGAP	00943130153	*LITICON*	022320028 022320042	20 COMPRESSE 50 MG IM IV SOTTOC 10F IML 30MG
LUITPOLD	00468270582	*LUITASE*	025701032	20 COMPRESSE RIVESTITE
FARMIGEA	00109820506	*MEDROPTIL*	022529022	POM OFT 5 G

AZIENDA PRODUTTRICE	Codice fiscale	SPECIALITÀ MEDICINALE	Numero di codice	Confezione
FARMIGEA	00109820506	MYCETIN	010174023	POM OFT 1% 5 G
MAGGIONI WINTHROP	00867200156	NUOVO ANDREWS	023473022	POLVERE 250 G
LIRCASYNTHELABO	00738450154	OPTREX	006451037	BAGNO OCULARE 200 ML
BONISCONTRO	00470480013	ORIZIM	019356017 019356056	20 CPR POLV OS 60 G
LIRCASYNTHELABO	00738450154	PERICEL	021287038	200 20 CPR
FARMIGEA	00109820506	PILOCARPINA 2% FARMIGEA	004961025	POM OFT 5 G
BIOLOGICI ITALIA	00249820465	PLACON	008612020	6 FIALE 3 ML
S I F I	00122890874	PRENACID	023730017 023730031	COLLIRIO 5 ML POMATA OFTALMICA 5 G
MOLTENI	01286700487	REUMILENE	018041095 018041119	20 CONFETTI 125 MG 5 SUPPOSTE 250 MG
SCLAVO	00048700520	SIERO ANTIDIFTERICO SCLAVO	011198049	40000 UI 1 FL LIOF+1 FL 20 ML
SCLAVO	00048700520	SIERO ANTIRABBICO SCLAVO	006460024	2000 UI 1 FLACONE 5 ML
S I F I	00122890874	SINOSID	023812011 023812035	COLL 5 ML POM OFT 5 G
RAGIONIERI	00431700483	TUSMINA	025273071	12 FLACONCINI ORALI 6 ML
SPA	00747030153	URACTONE	019408032	16 COMPRESSE 25 MG
SQUIBB	00405630583	VELOCEF	022661060	IM 1FL 500MG+F 2,5 ML

88A4400

Istituzione del nucleo di valutazione previsto dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), con funzioni di supporto ai fini e per gli effetti di cui al programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1988, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1988, registro n. 9 Sanità, foglio n. 109, è stato istituito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, un nucleo di valutazione costituito da tecnici di economia sanitaria, edilizia e tecnologia ospedaliera e di funzioni medico sanitarie, che ha il compito di fornire il parere sul decreto contenente i criteri generali per la programmazione degli interventi in materia di esecuzione del processo di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti, previsto dall'art. 20, comma primo, della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonché il compito di esaminare i progetti suscettibili di immediata realizzazione presentati dalle regioni e dalle province autonome, ai fini del vaglio di conformità per quanto concerne gli aspetti tecnico-sanitari e la coerenza con il programma nazionale approvato dal CIPE.

88A4568

Sospensione dell'autorizzazione all'ammissione in commercio della specialità medicinale denominata «Arteparon»

Con decreto ministeriale n. 199/S in data 2 novembre 1988 è stata sospesa l'autorizzazione al commercio della specialità medicinale denominata «Arteparon» (6 fiale ml 1 - codice 025242013) registrata a nome della Luitpold Werk di Monaco (Repubblica federale tedesca) rappresentata in Italia da Luitpold S.r.l., codice fiscale 00468279582, con sede e domicilio fiscale in Roma, via B. Alimena, 126.

Si richiama l'attenzione delle aziende produttrici, dei distributori e dei farmacisti che la specialità medicinale succitata, deve essere subito ritirata dal commercio e, con effetto immediato, non può più essere oggetto di vendita.

88A4582

MINISTERO DEL TESORO

N. 223

Corso dei cambi del 16 novembre 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1298,500	1298,500	1298,80	1298,500	1298,500	1298,75	1298,910	1298,500	1298,500	1298,50
Marco germanico	743,950	743,950	744 —	743,950	743,950	743,93	743,970	743,950	743,950	743.45
Franco francese	217,720	217,720	217,80	217,720	217,720	217,72	217,750	217,720	217,720	217,72
Fiorino olandese	659,650	659,650	659,80	659,650	659,650	659,65	659,750	659,650	659,650	659,65
Franco belga	35,492	35,492	35,50	35,492	35,492	35,49	35,503	35,492	35,492	35,49
Lira sterlina	2347,550	2347,550	2347 —	2347,550	2347,550	2347,55	2347,500	2347,550	2347,550	2347,55
Lira irlandese	1986 —	1986 —	1986 —	1986 —	1986 —	1986 —	1986,100	1986 —	1986 —	—
Corona danese	192,530	192,530	192,50	192,530	192,530	192,53	192,530	192,530	192,530	192,53
Dracma	8,977	8,977	8,98	8,977	—	—	8,977	8,977	8,977	—
E.C.U.	1541,300	1541,300	1541,50	1541,300	1541,300	1541,30	1541,300	1541,300	1541,300	1541,30
Dollaro canadese	1052 —	1052 —	1055 —	1052 —	1052 —	1052 —	1051,600	1052 —	1052 —	1052 —
Yen giapponese	10,536	10,536	10,54	10,536	10,536	10,53	10,530	10,536	10,536	10,53
Franco svizzero	887,200	887,200	886,50	887,200	887,200	885,50	887,400	887,200	887,200	887,20
Scellino austriaco	105,840	105,840	105,75	105,840	105,840	105,84	105,823	105,840	105,840	105,84
Corona norvegese	196,670	196,670	196,70	196,670	196,670	196,92	196,630	196,670	196,670	196,67
Corona svedese	213,270	213,270	213,60	213,270	213,270	213,67	213,300	213,270	213,270	213,27
FIM	313,700	313,700	313,80	313,700	313,700	313,89	313,990	313,700	313,700	—
Escudo portoghese	8,910	8,910	8,92	8,910	8,910	8,91	9 —	8,910	8,910	8,91
Peseta spagnola	11,308	11,308	11,31	11,308	11,308	11,29	11,314	11,308	11,308	11,30
Dollaro australiano	1112 —	1112 —	1107 —	1112 —	1112 —	1108 —	1108,500	1112 —	1112 —	1112 —

Media dei titoli del 16 novembre 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	74,050
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100 —
» 9% » » 1976-91	99,900
» 10% » » 1977-92	101,100
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,525
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,650
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	86,875
» » » 22- 6-1987/91	86,600
» » » 18- 3-1987/94	73,200
» » » 21- 4-1987/94	72,650
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100,250
» » » 10% 18- 4-1987/92	97,350
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	96,050
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	95,200
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	92,700
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	102,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,950
» » » TR 2,5% 1983/93	87,850
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,200
» » » » 16- 8-1985/90	99,100
» » » » 18- 9-1985/90	99,125
» » » » 18-10-1985/90	99,300
» » » » 1-11-1983/90	101,225
» » » » 18-11-1985/90	99,525
» » » » 1-12-1983/90	101,125
» » » » 18-12-1985/90	99,650
» » » » 1- 1-1984/91	101,125
» » » » 17- 1-1986/91	99,125
» » » » 1- 2-1984/91	101,100
» » » » 18- 2-1986/91	99,100
» » » » 1- 3-1984/91	100,050
» » » » 18- 3-1986/91	99,175
» » » » 1- 4-1984/91	99,975
» » » » 1- 5-1984/91	100,175
» » » » 1- 6-1984/91	100,050
» » » » 1- 7-1984/91	99,375
» » » » 1- 8-1984/91	99,300
» » » » 1- 9-1984/91	99,300
» » » » 1-10-1984/91	99,450
» » » » 1-11-1984/91	99,650
» » » » 1-12-1984/91	99,250
» » » » 1- 1-1985/92	99,975
» » » » 1- 2-1985/92	98,550
» » » » 18- 4-1986/92	96,850
» » » » 19- 5-1986/92	96,600
» » » » 20- 7-1987/92	97,400
» » » » 19- 8-1987/92	97,925
» » » » 1-11-1987/92	97,650
» » » » 1-12-1987/92	97,500
» » » » 18- 6-1986/93	95,250
» » » » 17- 7-1986/93	96,950
» » » » 19- 8-1986/93	95,175
» » » » 18- 9-1986/93	95,900
» » » » 20-10-1986/93	96,425
» » » » 19-12-1986/93	96,850
» » » » 18-11-1987/93	96,150
» » » » 1- 1-1988/93	97,150
» » » » 1- 2-1988/93	96,700
» » » » 1- 3-1988/93	96,950
» » » » 1- 4-1998/93	97,300
» » » » 1-10-1987/94	97,850
» » » » 1- 2-1985/95	97,750
» » » » 1- 3-1985/95	93,425
» » » » 1- 4-1985/95	93,350
» » » » 1- 5-1985/95	93,150
» » » » 1- 6-1985/95	93,125
» » » » 1- 7-1985/95	94,650
» » » » 1- 8-1985/95	94,475
» » » » 1- 9-1985/95	94,925
» » » » 1-10-1985/95	95,225
» » » » 1-11-1985/95	95,850
» » » » 1-12-1985/95	95,775
» » » » 1- 1-1986/96	95,750
» » » » 1- 1-1986/96 II	98,025
» » » » 1- 2-1986/96	96,725

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1986/96	94,225
» » » » 1- 4-1986/96	94.050
» » » » 1- 5-1986/96	93.975
» » » » 1- 6-1986/96	94,075
» » » » 1- 7-1986/96	94,350
» » » » 1- 8-1986/96	94,200
» » » » 1- 9-1986/96	94,350
» » » » 1-10-1986/96	94,825
» » » » 1-11-1986/96	95,475
» » » » 1-12-1986/96	95,875
» » » » 1- 1-1987/97	95.725
» » » » 1- 2-1987/97	95,475
» » » » 18- 2-1987/97	95,400
» » » » 1- 3-1987/97	95,375
» » » » 1- 4-1987/97	94,275
» » » » 1- 5-1987/97	94,375
» » » » 1- 6-1987/97	95,150
» » » » 1- 7-1987/97	95,250
» » » » 1- 8-1987/97	95,100
» » » » 1- 9-1987/97	97,475
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1- 1-1989	100,150
» » » 12,50% 1- 2-1989	100,500
» » » 12,50% 1- 3-1989	100,775
» » » 12,00% 1- 4-1989	100,675
» » » 10,50% 1- 5-1989	100.350
» » » 9,25% 1- 1-1990	98,450
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,500
» » » 9,25% 1- 2-1990	98,150
» » » 12,50% 1- 2-1990	103,200
» » » 9,15% 1- 3-1990	97.825
» » » 10,50% 1- 3-1990	98,675
» » » 12,50% 1- 3-1990	103,025
» » » 10,50% 15- 3-1990	98,600
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,625
» » » 10,50% 1- 4-1990	98.625
» » » 12,00% 1- 4-1990	102.200
» » » 10,50% 15- 4-1990	98,625
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,625
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,600
» » » 10,50% 1- 5-1990	98,575
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,825
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,850
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,550
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,750
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,700
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,050
» » » 9,25% 1- 9-1990	98,200
» » » 11,25% 1- 9-1990	99,150
» » » 9,25% 1-10-1990	96,800
» » » 11,50% 1-10-1990	100 —
» » » 9,25% 1-11-1990	96,775
» » » 9,25% 1-12-1990	97,050
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,600
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,825
» » » 9,25% 1- 2-1992	95,100
» » » 11,00% 1- 2-1992	97,100
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,700
» » » 9,15% 1- 4-1992	94,950
» » » 11,00% 1- 4-1992	96,950
» » » 9,15% 1- 5-1992	95,500
» » » 11,00% 1- 5-1992	97,050
» » » 9,15% 1- 6-1992	95.550
» » » 10,50% 1- 7-1992	99,950
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	101,350
» » » » 22-11-1982/89 13%	104,875
» » » » 1983/90 11,50%	105,950
» » » » 1984/91 11,25%	106,950
» » » » 1987/91 8,75%	99,600
» » » » 1984/92 10,50%	107,250
» » » » 1985/93 9,60%	104 —
» » » » 1985/93 9,75%	104,500
» » » » 1985/93 9,00%	101,775
» » » » 1985/93 8,75%	101,550
» » » » 1986/94 8,75%	101,550
» » » » 1986/94 6,90%	93,550
» » » » 1987/94 7,75%	95,850

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M16118

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1988 in favore di sedici lavoratori, occupati presso lo stabilimento di Pianezza (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 2 novembre 1987 al 30 ottobre 1988.

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1988 in favore di quindici lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ge.Me.Az. Cusin alimentari, occupati presso gli stabilimenti siti in Vallenoncello della S.p.a. Zanussi grandi impianti e della S.p.a. Seleco, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali (cinque giorni a sette ore al giorno dal lunedì al venerdì), è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, dal 1° gennaio 1985 al 25 dicembre 1986.

Il presente decreto sostituisce ed annulla quello del 28 luglio 1988, n. 9993.

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1988 in favore di settantacinque operai su un organico di ottantuno dipendenti, occupati presso lo stabilimento di Torre del Mosto (Venezia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 25 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 18 luglio 1988 al 18 luglio 1989.

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1988 in favore di trentanove dipendenti dalla S.p.a. Mobilest, con sede in Este (Padova), occupati presso lo stabilimento di Este (Padova), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 24 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 27 aprile 1988 al 29 aprile 1989.

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Busital refrattari basici* (ex *Dolomite*), con sede in Genova e stabilimento di Genova-Sestri Ponente:

periodo: dal 28 dicembre 1987 al 26 giugno 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 30 luglio 1985;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Morgexcarbo*, con sede in Morgex (Aosta) e stabilimento di Morgex (Aosta):

periodo: dall'11 luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 188;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 12 gennaio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: si.

3) *S.p.a. I.R.E.L. - Industrie radio elettriche liguri*, con sede in Genova, stabilimento di Genova:

periodo: dall'11 aprile 1988 all'8 ottobre 1988;
causale: fallimento in data 7 aprile 1988 - CIPI 14 giugno 1988;
prima concessione: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

4) *S.p.a. I.R.E.L. - Industrie radio elettriche liguri*, con sede in Genova e stabilimento di Genova:

periodo: dal 28 marzo 1988 al 10 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale: 1° luglio 1988: dal 30 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

5) *S.n.c. Pezzamificio G. Rissone*, con sede in Settimo Torinese (Torino) e stabilimento di Settimo Torinese (Torino):

periodo: dal 9 novembre 1987 all'8 maggio 1988;
causale: fallimento in data 10 maggio 1986 - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 10 maggio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

6) *S.r.l. E. Pichetto & Figli*, con sede in Arquata Scrivia (Alessandria) e stabilimento di Arquata Scrivia (Alessandria):

periodo: dal 27 giugno 1988 al 12 luglio 1988 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 12 luglio 1985 - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 1° luglio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

7) *S.a.s. Apsen*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 28 agosto 1988;
causale: fallimento in data 21 ottobre 1985 - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 21 ottobre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

8) *S.p.a. Vetromeccaniche italiane*, con sede in Genova e stabilimento di Serra Riccò (Genova):

periodo: dal 30 maggio 1988 al 27 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 5 maggio 1986: dal 2 dicembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: si.

9) *S.r.l. Padania gomma*, già *Allian*, con sede in Leini (Torino) e stabilimento di Leini (Torino):

periodo: dal 9 maggio 1988 al 12 novembre 1988 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 12 novembre 1985 - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 12 novembre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

10) *S.r.l. Atel-Mec*, con sede in Rivoli (Torino) e stabilimento di Rivoli (Torino):

periodo: dall'11 luglio 1988 all'11 gennaio 1989 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 11 gennaio 1986 - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dall'11 gennaio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

11) *S.p.a. Actex*, con sede in Bergamo e stabilimento di Genova-Sestri Ponente:

periodo: dal 30 maggio 1988 al 27 novembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 2 dicembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo assistenziale: si.

12) *S.a.s. Segmenti Kiklos*, con sede in Torino, stabilimento di Torino:

periodo: dal 4 luglio 1988 al 1° gennaio 1989;
causale: fallimento in data 4 luglio 1986 - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 4 luglio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

13) *S.a.s. Cantina S. Maria del Piano di Bovone G. e C.*, con sede in Acqui Terme (Alessandria), stabilimento di Neive (Cuneo):

periodo: dal 23 maggio 1988 al 20 novembre 1988;
causale: fallimento in data 12 febbraio 1987 - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 27 maggio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

14) *S.n.c. Cavidor*, con sede in Urbania (Pesaro), stabilimento di Torino:
periodo: dal 30 maggio 1988 al 27 novembre 1988;
causale: fallimento in data 31 dicembre 1986 - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 16 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

15) *Soc. O.M.S.S.*, con sede in Sparone, frazione. Sottocastello (Torino), stabilimento di Sparone, frazione Sottocastello (Torino):
periodo: dal 28 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
causale: fallimento in data 1° ottobre 1986 - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 1° ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

16) *S.p.a. Sambonet*, con sede in Vercelli, stabilimento di Vercelli:
periodo: dal 4 luglio 1988 al 1° gennaio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 5 gennaio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: si.

17) *S.p.a. Nuova Leumann*, già *T.F.C. - Tintoria finissaggio Collegno*, dal 5 giugno 1987 *Nuova Leumann*, con sede in Collegno (Torino) e stabilimento di Collegno (Torino):
periodo: dal 19 ottobre 1987 al 17 aprile 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 22 ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: si, dal 23 marzo 1988.

18) *Soc. Insa Di Pecchio ing. Carlo*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:
periodo: dal 13 giugno 1988 all'11 dicembre 1988;
causale: fallimento in data 9 dicembre 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 21 luglio 1988: dal 16 giugno 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

19) *S.p.a. Manifattura Lane San Benigno*, con sede in Vercelli e stabilimento di Vercelli:
periodo: dal 28 dicembre 1987 al 26 giugno 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 29 giugno 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: si, dal 23 marzo 1988.

20) *S.r.l. Ca.Ra.Uto.*, con sede in Vinovo (Torino) e stabilimento di Vinovo (Torino):
periodo: dal 27 giugno 1988 al 25 dicembre 1988;
causale: fallimento in data 30 giugno 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 15 marzo 1988: dal 30 giugno 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

21) *S.p.a. Tracanzan Alfa*, con sede in Armeno (Novara) e stabilimento di Armeno (Novara):
periodo: dal 29 febbraio 1988 al 28 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 31 agosto 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: si, dal 23 marzo 1988.

22) *S.n.c. Soffieria meccanica industriale Grasso*, con sede in Pianezza (Torino) e stabilimento di Pianezza (Torino):
periodo: dall'11 luglio 1988 all'8 gennaio 1989;
causale: fallimento in data 10 luglio 1987 - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 10 luglio 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

23) *S.r.l. El.Be. - Elettronica benese*, con sede in Benevagienna (Cuneo) e stabilimento di Benevagienna (Cuneo):
periodo: dal 18 maggio 1988 al 20 novembre 1988;
causale: fallimento in data 18 maggio 1988 - CIPI 24 marzo 1988;
prima concessione: dal 18 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

24) *S.p.a. Vitaloni Group*, con sede in Torino e stabilimento di Beinasco (Torino), Cascine Vica (Torino), Casellette (Torino), Chiusa San Michele (Torino), La Cassa (Torino):
periodo: dal 21 dicembre 1987 al 19 giugno 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: si dal 23 marzo 1988.

25) *S.p.a. Manifattura di Strambino*, con sede in Strambino (Torino) e stabilimento di Strambino (Torino):
periodo: dal 4 aprile 1988 al 2 ottobre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 5 ottobre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: si.

26) *Soc. Safil*, con sede in Cerreto Castello (Vercelli) e stabilimento di Cerreto Castello (Vercelli):
periodo: dal 18 giugno 1988 al 18 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 21 dicembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Lifg Legatoria*, con sede e stabilimento in Resana (Treviso) fallita il 19 giugno 1986:
periodo: dal 20 giugno 1988 al 18 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 23 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 19 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
ex art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

2) *S.a.s. Berton di Fabrizio Berton & C.*, con sede e stabilimento in Scorzè (Vicenza):
periodo: dal 18 aprile 1988 al 16 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 15 ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: si.

3) *S.p.a. Nuova Ivags*, con sede legale in S. Maria di Sala (Venezia) e stabilimento in Rivale di Pianiga (Venezia):
periodo: dal 10 gennaio 1988 al 10 luglio 1988;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 7 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Lima - Lavorazione italiana metalli ed affini*, con sede e stabilimento in Isola Vicentina (Vicenza):
periodo: dal 29 febbraio 1988 al 28 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 2 settembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: si, dal 23 marzo 1988.

5) *S.p.a. Officine Zorzi*, con sede e stabilimento in Treviso:
periodo: dal 25 gennaio 1988 al 31 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 31 luglio 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: si, dal 23 marzo 1988.

6) *S.p.a. Ates - Tricots*, con sede e stabilimento in Tezze sul Brenta (Vicenza), fallita in data 27 novembre 1987:

periodo: dal 27 novembre 1987 al 28 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 16 febbraio 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

7) *S.p.a. Ates - Tricots*, con sede e stabilimento in Tezze sul Brenta (Vicenza), fallita in data 27 novembre 1987:

periodo: dal 29 maggio 1988 al 27 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 16 febbraio 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

8) *S.p.a. Siderudria*, con sede e stabilimento in Adria (Rovigo), fallita in data 6 dicembre 1985:

periodo: dal 6 giugno 1988 al 4 dicembre 1988 (ultima concessione);
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 6 dicembre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

9) *S.a.s. Nuova Marsport*, con sede e stabilimento in Marostica (Vicenza):

periodo: dal 28 settembre 1987 all'11 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 1° aprile 1986;
pagamento diretto: si;

10) *S.r.l. Cerestar Italia*, con sede in Milano e stabilimento in Castelmassa (Rovigo) già *C.P.C. Italia S.p.a.*:

periodo: dal 4 gennaio 1988 al 3 luglio 1988;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 5 gennaio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: si, dal 23 marzo 1988.

11) *S.a.s. Fonderia Brenta di Catelani Antonio & C.*, con sede e stabilimento in Cadoneghe (Padova), fallita in data 25 luglio 1985:

periodo: dal 25 gennaio 1988 al 24 luglio 1988 (ultima concessione);
causale: crisi aziendale - CIPI 31 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 25 luglio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

12) *S.p.a. Sit La Precisa*, con sede e stabilimento in Padova:

periodo: dal 4 gennaio 1988 al 3 luglio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 6 luglio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: si, dal 23 marzo 1988.

13) *S.p.a. L.A.I.M. - Lavorazione acciai inossidabili Michieli*, con sede e stabilimento in S. Vendemiano (Treviso), fallita in data 16 marzo 1987:

periodo: dal 14 marzo 1988 all'11 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 23 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

14) *S.p.a. Bottega Veneta*, con sede e stabilimento in Vicenza:

periodo: dal 30 maggio 1988 al 27 novembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 1° febbraio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: si.

15) *S.p.a. Kinder*, con sede e stabilimento in Thiene (Vicenza):

periodo: dal 28 dicembre 1987 al 26 giugno 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 28 giugno 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: si, dal 23 marzo 1988.

16) *S.p.a. Gaber Italia*, con sede e stabilimento in Montebelluna (Treviso):

periodo: dal 4 aprile 1988 al 2 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 5 ottobre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: si.

17) *S.r.l. Eurocomp Venezia Wood*, con sede e stabilimento in Mellaredo di Pianiga (Venezia):

periodo: dal 22 febbraio 1988 al 21 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 24 agosto 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: si, dal 23 marzo 1988.

18) *S.p.a. Officine ferroviarie veronesi*, con sede e stabilimento in Verona:

periodo: dal 7 marzo 1988 al 4 settembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 7 settembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: si, dal 23 marzo 1988.

19) *S.n.c. General Pavimenti di L. Gerardi & C.*, con sede e stabilimento in Motta di Livenza (Treviso):

periodo: dall'11 aprile 1988 al 9 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 13 ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: si.

20) *Ditta Fornace da laterizi Alfredo Cavasin*, con sede e stabilimento in Salzano (Venezia):

periodo: dal 2 agosto 1987 al 31 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 1° febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Agritalia*, con sede e stabilimento in Rovigo:

periodo: dal 18 gennaio 1988 al 16 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 14 luglio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: si, dal 23 marzo 1988.

22) *S.n.c. S.E.I.R.* di Rovereto (Trento), fallita in data 12 gennaio 1987:

periodo: dall'11 luglio 1988 all'8 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 12 gennaio 1987;
pagamento diretto: si;
ex art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

23) *S.n.c. In.Ca.P. di Zini Luciano & C.*, con sede e stabilimento in Roverè della Luna (Trento), fallita in data 9 gennaio 1986:

periodo: dal 4 luglio 1988 all'8 gennaio 1989 (ultima concessione);
causale: crisi aziendale - CIPI 4 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 5 novembre 1986: dal 9 gennaio 1986;
pagamento diretto: si;
ex art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

24) *S.p.a. Xilos* di Rovereto (Trento):

periodo: dal 22 febbraio 1988 al 15 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 30 agosto 1982;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: si, dal 23 marzo 1988.

25) *S.p.a. E.L.V. - Elettromeccanica lombardo veneta* di Rovereto (Trento), fallita in data 23 febbraio 1988:

periodo: dal 21 luglio 1988 al 22 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 7 gennaio 1985;
pagamento diretto: si;
ex art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

26) *S.p.a. Prealpi mineraria*, con sede in Zogno (Bergamo), miniera di Prestavel in Tesero (Trento):

periodo: dal 18 gennaio 1988 al 16 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 22 luglio 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: si, dal 23 marzo 1988.

27) *S.p.a. Fila - Apparel*, con sede legale in Biella (Vercelli) e stabilimento in Pordenone:

periodo: dal 9 maggio 1988 al 6 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 9 novembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: si.

28) *S.p.a. Italdecos*, con sede in Udine e stabilimenti di Udine e Pozzuoli (Napoli), fallita in data 28 dicembre 1985:

periodo: dal 27 giugno 1988 al 24 dicembre 1988 (ultima concessione);
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 29 luglio 1986: dal 28 dicembre 1985;
pagamento diretto: si;
ex art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

29) *S.p.a. Vercom*, con sede e stabilimento in Pavia di Udine (Udine), fallita in data 29 maggio 1986:

periodo: dal 30 maggio 1988 al 26 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 1° giugno 1985;
pagamento diretto: si;
ex art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

30) *S.r.l. Ridel* di Majano (Udine), fallita in data 25 giugno 1987:

periodo: dal 28 dicembre 1987 al 26 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 16 febbraio 1987;
pagamento diretto: si;
ex art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

31) *S.r.l. Amideria Chiozza*, con sede in Perteole di Ruda (Udine), fallita in data 12 febbraio 1987:

periodo: dal 15 agosto 1988 all'11 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 13 febbraio 1987;
pagamento diretto: si;
ex art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

32) *S.p.a. Cosmet* di Azzano Decimo (Pordenone), fallita in data 21 dicembre 1987:

periodo: dal 20 giugno 1988 al 18 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 23 febbraio 1987;
pagamento diretto: si;
ex art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

33) *S.a.s. Mobilificio F.lli S. Rossa di Tonon Italia & C.*, di Brugnera (Pordenone), fallita il 30 maggio 1987:

periodo: dal 28 maggio 1988 al 27 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 27 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
ex art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

34) *S.p.a. Officine meccaniche goriziane*, con sede e stabilimento in Gorizia:

periodo: dal 4 luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986 dal 6 gennaio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: si.

35) *S.p.a. Ausatex* di S. Giorgio di Nogaro (Udine), fallita in data 27 febbraio 1986:

periodo: dal 22 agosto 1988 al 26 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 3 febbraio 1986;
pagamento diretto: si;
ex art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

36) *S.a.s. Bulfon comm. Andrea e Figli*, con sede in Udine, fallita il 20 marzo 1987:

periodo: dal 19 settembre 1988 al 17 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 23 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si;
ex art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

37) *S.p.a. Filatura di Cordenons*, con sede e stabilimento in Cordenons (Pordenone):

periodo: dal 26 luglio 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione dal 26 luglio 1987;
pagamento diretto: si.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 10022 del 4 agosto 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. O.S.A. - Officine Sciolari*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 15 agosto 1988 al 13 novembre 1988;
causale: fallimento in data 17 maggio 1986 - CIPI 23 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 17 maggio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

2) *S.p.a. Saiag Sud*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone:

periodo: dall'8 giugno 1987 al 6 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 12 dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. N.C.S. Produzione imbottigliamento (Italfin 80)*, con sede in Roma e stabilimento di Castrocielo (Frosinone):

periodo: dal 3 aprile 1988 al 26 giugno 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 1° luglio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: si.

4) *S.p.a. Rigel*, con sede in Setteville di Guidonia (Roma) e stabilimento di Setteville di Guidonia (Roma):

periodo dal 6 settembre 1988 al 3 dicembre 1988;
causale fallimento in data 4 settembre 1986 - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 4 settembre 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

5) *S.r.l Met.Co. - Metallurgica Coppola*, con sede in Isola del Liri (Frosinone) e stabilimento in Isola del Liri (Frosinone):

periodo: dal 9 marzo 1988 al 10 settembre 1988;
causale: fallimento in data 10 giugno 1986 - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 10 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

6) *S.p.a. I.F.S. - Industria fusioni speciali*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina):

periodo: dal 3 ottobre 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: fallimento in data 3 ottobre 1986 - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 3 ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

7) *S.p.a. Elektron International*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina):

periodo: dal 2 ottobre 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: fallimento in data 1° ottobre 1986 - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 2 aprile 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

8) *S.p.a. Industria alimentari Vivì*, con sede in Monterosi (Viterbo) e stabilimento di Monterosi (Viterbo):

periodo: dal 5 settembre 1988 al 3 dicembre 1988;
causale: fallimento in data 2 marzo 1987 - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 2 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

9) *S.p.a. Calzificio del Mezzogiorno* ora *Dublo*, con sede in Latina Scalo (Latina) e stabilimento di Latina Scalo (Latina):

periodo: dal 12 giugno 1988 al 6 novembre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 9 dicembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: si.

10) *S.p.a. G.E.C. - Grafica editoriale cartografica*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 4 aprile 1988 al 2 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale (artt. 35 e 37 legge n. 416/81) - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 5 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

88A4534

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla società «Rediva S.r.l. - Società di revisione e certificazione», in Varese, ad esercitare attività di organizzazione e revisione contabile di aziende.

Il Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 14 novembre 1988 ha autorizzato la società «Rediva S.r.l. - Società di revisione e certificazione», con sede in Varese, ad esercitare attività di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

88A4583

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Sostituzione dei presidenti delle commissioni elettorali circoscrizionali per le regioni Liguria e Puglia per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero.

Con decreti ministeriali 18 ottobre 1988:

il dott. arch. Mola Riccardo, dirigente superiore, soprintendente per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Bari, è nominato presidente della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Puglia in sostituzione del dott. Serao Leopoldo;

il dott. Agosto Aldo, primo dirigente, direttore dell'archivio di Stato di Genova, è nominato presidente della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Liguria in sostituzione del dott. Rabotti Francesco Saverio.

88A4567

REGIONE CAMPANIA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con decreto del presidente della giunta regionale della Campania n. 7174 del 15 giugno 1988 è stata autorizzata la produzione dell'acqua minerale naturale nazionale «Acetosella» in comune di Castellammare di Stabia (Napoli) con etichette adeguate alla normativa di cui al decreto ministeriale 1° febbraio 1983.

Con decreto del presidente della giunta regionale della Campania n. 7319 del 23 giugno 1988 è stata autorizzata la produzione dell'acqua minerale naturale nazionale «Irno» in comune di Salerno con etichette adeguate alla normativa di cui al decreto ministeriale 1° febbraio 1983.

Con decreto del presidente della giunta regionale della Campania n. 7320 del 23 giugno 1988 è stata autorizzata la produzione dell'acqua minerale naturale nazionale «S. Donato» in comune di Napoli con etichette adeguate alla normativa di cui al decreto ministeriale 1° febbraio 1983.

Con decreto del presidente della giunta regionale della Campania n. 7381 del 27 giugno 1988 è stata autorizzata la produzione dell'acqua minerale naturale nazionale «Santagata» in comune di Rocchetta e Croce (Caserta) con etichette adeguate alla normativa di cui al decreto ministeriale 1° febbraio 1983.

Con decreto del presidente della giunta regionale della Campania n. 7515 del 1° luglio 1988 è stata autorizzata la produzione dell'acqua minerale naturale nazionale «Vesuvio» in comune di Ercolano (Napoli) con etichette adeguate alla normativa di cui al decreto ministeriale 1° febbraio 1983.

Con decreto del presidente della giunta regionale della Campania n. 7173 del 15 giugno 1988 è stata autorizzata la produzione dell'acqua minerale naturale nazionale «Vitologatti» in comune di Salerno con etichette adeguate alla normativa di cui al decreto ministeriale 1° febbraio 1983.

88A4524

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognomi nella forma originaria

Con decreto prefettizio 31 ottobre 1988, n. 1-13/2-2063, il decreto prefettizio 25 giugno 1931, n. 11419/22388, con il quale il cognome del sig. Luigi Elender, nato a Trieste il 25 maggio 1906, venne ridotto nella forma italiana di «Elleni», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, è stato revocato, in seguito ad istanza presentata il 10 ottobre 1988, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio Alfredo Elleni di Luigi, nato a Trieste, il 7 aprile 1947, residente a Trieste, via dell'Industria n. 30, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Elender».

Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessato.

Con decreto 31 ottobre 1988, n. 1-13/2-2053, il decreto prefettizio 1° marzo 1934, n. 11419/4447-29, con il quale il cognome del sig. Giuseppe Perič, nato a Trieste il 31 dicembre 1885, venne ridotto nella forma italiana di «Pieri», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione alla moglie Giuseppina Peciar ed ai figli Giuseppe, Maria, Mario e Anna, è stato revocato, in seguito ad istanza presentata il 7 ottobre 1988, per quanto riguarda gli effetti nei confronti della figlia Anna, nata a Trieste il 25 luglio 1928, residente a Trieste, via degli Olmi n. 23, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Perič».

Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessata.

Con decreto prefettizio 31 ottobre 1988, n. 1-13/2-2144, il decreto prefettizio 18 febbraio 1933, n. 11419/12438, con il quale il cognome del sig. Gustavo Puhek, nato a Trieste il 30 luglio 1891, venne ridotto nella forma italiana di «Pueri», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione alla moglie Adele Rudolf ed ai figli Giorgio e Gustavo, è stato revocato, in seguito ad istanza presentata il 18 ottobre 1988, per quanto riguarda gli effetti nei confronti della figlia Silvia Pueri, figlia di Gustavo, nata a Trieste il 31 dicembre 1957, residente a Trieste, via Sillani n. 25, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Puhek».

Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessata.

Con decreto prefettizio 31 ottobre 1988, n. 1-13/2-2145, il decreto prefettizio 18 febbraio 1933, n. 11419/12438, con il quale il cognome del sig. Gustavo Puhek, nato a Trieste il 30 luglio 1891, venne ridotto nella forma italiana di «Pueri», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione alla moglie Adele Rudolf ed ai figli Giorgio e Gustavo, è stato revocato, in seguito ad istanza presentata il 18 ottobre 1988, per quanto riguarda gli effetti nei confronti della sig.na Natalia Pueri, di Gustavo, nata a Trieste il 12 gennaio 1964, residente a Trieste, via C. Colombo n. 14, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Puhek».

Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessata.

88A4523

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti 54
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (*Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10*). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 220.000
- semestrale	L. 120.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale.

- annuale	L. 28.000
- semestrale	L. 17.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:

- annuale	L. 105.000
- semestrale	L. 58.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 28.000
- semestrale	L. 17.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 100.000
- semestrale	L. 60.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 375.000
- semestrale	L. 205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L. 800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 120.000
Abbonamento semestrale	L. 65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189